



COMUNE DI ARICCIA

PROVINCIA DI ROMA

AREA II[^]

SETTORE PATRIMONIO - TRIBUTI

REGOLAMENTO PER L'ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, n. __ in data __/__/2014

INDICE

- Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 - PROGRAMMAZIONE DELLE ALIENAZIONI
- Art. 3 - DESTINAZIONE DELLE ENTRATE
- Art. 4 - VALUTAZIONE
- Art. 5 - ELEMENTI PER L'IDENTIFICAZIONE DEL BENE
- Art. 6 - PROVENIENZA DEI BENI
- Art. 7 - PROCEDURE DI VENDITA
- Art. 8 - ASTA PUBBLICA
- Art. 9 - BANDO DI GARA
- Art. 10 - PUBBLICITA' DEI BANDI
- Art. 11 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE GARE
- Art. 12 - CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE
- Art. 13 - DESTINAZIONE URBANISTICA
- Art. 14 - OFFERTE
- Art. 15 - COMMISSIONE DI GARA
- Art. 16 - VERBALE
- Art. 17 - TRATTATIVA PRIVATA
- Art. 18 - PERMUTA
- Art. 19 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CONGIUNTAMENTE ALL'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI
- Art. 20 - STIPULA DEL CONTRATTO
- Art. 21 - PREZZO
- Art. 22 - RISERVA DI AGGIUDICAZIONE
- Art. 23 - PRELAZIONE
- Art. 24 - NORME FINALI E TRANSITORIE
- Art. 25 - ENTRATA IN VIGORE

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento redatto ai sensi dell'art.12 comma 2 della Legge 15/5/1997 n.127 definisce le procedure di vendita dei beni immobili patrimoniali disponibili del Comune di Ariccia, anche in deroga alle norme legislative sulle alienazioni del patrimonio alienabile dello Stato (L. 24/12/1908 n.783 e ss.mm.ii. e Regolamento approvato con R.D. 17/6/1909 n.454) nonché sulla contabilità generale degli enti locali precedenti, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile e l'adozione di criteri di trasparenza ed adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto.
2. Si considerano beni patrimoniali disponibili:
 - a) I beni appartenenti al demanio comunale ai sensi degli art.828, secondo comma e 824 del codice civile, che siano stati oggetto di un provvedimento di sdemanializzazione. Qualora detto provvedimento non sia stato ancora deliberato dall'ente, in sede di programmazione della vendita viene accertato il venir meno della demanialità del bene; i beni di interesse storico, archeologico ed artistico sono alienati previo parere del competente Ministero;
 - b) I beni appartenenti al patrimonio indisponibile i quali con atto di dismissione abbiano avuto riconosciuta la cessazione della loro destinazione ad un pubblico servizio o mediante inserimento nel Piano delle alienazioni.
 - c) Gli alloggi di edilizia residenziale alienabili alle condizioni stabilite dalle leggi regionali vigenti in materia.
 - d) I beni appartenenti al patrimonio disponibile.
3. E' esclusa dall'applicazione del presente regolamento la cessione in proprietà delle aree comprese nei Piani approvati a norma della L. 18/4/1962, n.167 già concesse in diritto di superficie, ai sensi della Legge 23/12/1998, n.448.

ARTICOLO 2

PROGRAMMAZIONE DELLE ALIENAZIONI

1. Con apposito atto consiliare, il Comune di Ariccia approva il piano di alienazione del Patrimonio Immobiliare Comunale e/o di diritti reali di godimento che intende avviare, valido sino a nuova deliberazione nel contempo ne classifica il contenuto rispetto alla rilevanza comunale o circoscrizionale.
2. Tale deliberazione si intende come atto fondamentale programmatico, ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera b), del D.Lgs.vo 267/2000.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, il Consiglio Comunale può inoltre stabilire in momenti diversi di procedere all'alienazione di un determinato bene ancorché non compreso nel programma delle alienazioni del Patrimonio Immobiliare Comunale.
4. La Giunta Comunale, dopo l'approvazione del bilancio di previsione, affida, con il piano esecutivo di gestione, l'obiettivo della realizzazione del programma delle alienazioni per quell'anno di riferimento, al Responsabile apicale del Servizio Patrimonio, il quale avrà il compito di esaurire le procedure previste nel presente regolamento nella sua qualità di responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90.
5. Il programma delle alienazioni potrà subire variazioni durante l'anno di riferimento per fatti imprevedibili o sopravvenuti.
6. Nel caso in cui l'approvazione del programma o le eventuali variazioni dello stesso, dovessero intervenire successivamente all'approvazione del Bilancio di previsione, il Consiglio Comunale con lo stesso provvedimento procederà alle variazioni delle dotazioni attive e passive del Documento Contabile con l'indicazione della destinazione dei proventi stimati.
7. Resta inteso, che anche in assenza di apposito programma, la competenza all'alienazione e permuta del patrimonio comunale rimane di esclusiva competenza del Consiglio Comunale a mente dell'art.42, comma 2 lett. l), del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 .
8. L'alienazione dei beni immobili può, altresì, essere prevista nel programma Triennale dei Lavori Pubblici di cui al D. Lgs. 12/04/2006, n.163 e successive modifiche nonché l'art.111 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

ARTICOLO 3

DESTINAZIONE DELLE ENTRATE

1. Le entrate derivanti dalla vendita dei beni hanno destinazione vincolata a termini di legge.

ARTICOLO 4 VALUTAZIONE

1. I beni da alienare vengono preventivamente valutati al più probabile prezzo di mercato attuale del bene principalmente in rapporto alla ubicazione, alla consistenza, alla destinazione urbanistica, alla appetibilità commerciale, nonché ogni altro specifico elemento rilevante ai fini estimativi, mediante perizia di stima redatta dalla commissione peritale all'uopo nominata dal Dirigente del Settore Patrimonio. Per perizie particolarmente complesse in ordine alla tipologia o al valore economico del bene, il Dirigente del Settore Patrimonio potrà avvalersi, previa determinazione motivata, della collaborazione di esperti in materia esterni all'Amministrazione siano essi persone fisiche o giuridiche, anche mediante la costituzione di una commissione. Il compenso per gli eventuali esperti esterni viene determinato in base alle tariffe vigenti. Qualora i beni siano stimati da professionisti esterni al Comune, le perizie di stima devono essere giurate.

2. Le stime dei beni già effettuate precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento conservano la loro validità salvo adeguamenti di valore effettuati dall'ufficio.

3. La perizia di stima mantiene, di norme, una validità di 12 (dodici) mesi dalla data di sottoscrizione.

4. La perizia estimativa deve contenere :

- una relazione tecnico - descrittiva del bene e del suo stato di conservazione;
- la destinazione dell'immobile;
- i criteri seguiti nella determinazione del valore di mercato;
- il valore di stima. Detto valore è la base per le successive operazioni di gara. Al prezzo di vendita saranno aggiunte a carico dell'aggiudicatario le spese tecniche sostenute o da sostenere (frazionamento, aggiornamento catastale, costo della perizia di stima ecc.).

5. In sede di programmazione annuale, i beni immobili da alienare possono essere valutati secondo quanto risulta dall'inventario dei beni immobili comunali, ovvero, sulla base di una stima di massima effettuata a cura del Personale tecnico del Comune, qualora non esista una valutazione redatta ai sensi del precedente punto 1.

ARTICOLO 5 ELEMENTI PER L'IDENTIFICAZIONE DEL BENE

1. Oggetto della vendita è il bene patrimoniale di cui è stata accertata la disponibilità.

L'immobile da alienare è esattamente individuato nella sua effettiva consistenza, corredato dalle relative pertinenze (art.817 codice civile), di eventuali diritti e servitù sullo stesso gravanti.

A tal fine sono necessari i seguenti dati :

- partita catastale,
- foglio,
- particella e subalterno,
- categoria catastale,
- classe,
- consistenza,
- superficie,
- classificazione,
- confini,
- numero atto d'acquisto, data, repertorio ed estremi della registrazione, - numero atto d'acquisto, data, repertorio ed estremi della registrazione,
- trascrizione (numero della registrazione) e data,
- ufficio rogante.

Gli ultimi tre punti naturalmente non vengono in considerazione per i beni appartenenti a titolo originario al demanio o al patrimonio dell'ente indipendentemente da fatto giuridico acquisitivo.

Nel quadro conoscitivo dell'immobile da alienare vanno compresi anche gli elementi che ne regolano la sua utilizzazione e destinazione futura.

ARTICOLO 6 PROVENIENZA DEI BENI

1. Possono essere alienati soltanto i beni appartenenti al patrimonio disponibile dell'Ente e che siano nell'effettiva disponibilità del Comune.
2. Beni demaniali e i beni patrimoniali indisponibili possono essere oggetto dei procedimenti previsti nel presente regolamento, previa approvazione degli specifici provvedimenti di sdemanializzazione o di attestazione della cessazione della destinazione pubblica previa acquisizione dei pareri dei Dirigenti responsabili dei relativi centri di costo e comunque di quei servizi ritenuti interessati all'alienazione. I rispettivi pareri potranno essere acquisiti anche mediante convocazione della conferenza di servizi prevista dall'art.14 della L. 241/1990.
3. Per i beni d'interesse storico ed artistico debbono essere preliminarmente osservate le vigenti disposizioni in tema di autorizzazione alla vendita.
4. Sono in ogni caso escluse dalla disciplina prevista nel presente regolamento le alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

ARTICOLO 7 PROCEDURE DI VENDITA

1. La scelta del contraente è assicurata con criteri di trasparenza e con adeguate forme di pubblicità di cui al successivo art.9.
2. Alla vendita di beni immobili si procede mediante :
 - a) Asta Pubblica, col sistema del massimo rialzo sul prezzo estimativo dei beni riportato nel bando;
 - b) Trattativa Privata, con le procedure di cui agli articoli seguenti e per le sole fattispecie di cui all'art.17.
 - c) Diretta alienazione ai sensi dell'art.128, comma 4, del D.Lgs. 12/04/2006 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 8 ASTA PUBBLICA

1. E' adottato il sistema dell'asta pubblica quando il potenziale interesse all'acquisto del bene offerto è per la natura del bene stesso, per la sua potenziale utilizzazione e/o per il suo valore venale, riconducibile ad un mercato vasto a livello sovracomunale.
 2. Si procede, comunque, alla vendita con il sistema dell'asta pubblica quando il valore di stima del singolo bene da alienare è superiore ad € 100.000,00
 3. Alla gara è data la pubblicità di cui al successivo art.10.
 4. La gara viene effettuata, di norma con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi, poi, con il prezzo a base d'asta indicato nel relativo bando.
 5. Nel caso di immobili difficilmente alienabili o privi di un sicuro mercato di riferimento, se preventivamente indicato nel bando di gara o nella lettera di invito, possono essere prese in considerazione anche offerte al ribasso entro il limite massimo del 10% del prezzo a base d'asta.
 6. La presentazione delle offerte deve avvenire mediante servizio postale oppure mediante consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Ariccia entro il termine e con le modalità che saranno fissate dal bando di gara.
- L'offerta, redatta in carta legale e chiusa in apposita busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà contenere, a pena di esclusione, le seguenti indicazioni:
- a) le generalità complete, ossia nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, la residenza ed il domicilio, qualora diverso dalla residenza, dell'offerente; in caso di persona giuridica l'esatta denominazione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, nonché le esatte generalità del legale rappresentante. Se l'offerta viene presentata da più soggetti o persone, questi s'intendono solidalmente obbligati. Se il soggetto offerente agisce in nome o per conto di altri dovrà specificatamente indicarlo e fornire apposita procura notarile. Sono ammesse anche offerte per persona da nominare, a condizione che l'offerente stesso abbia i requisiti necessari per essere ammesso agli incanti ed i depositi siano a lui intestati.

- b) indicazione chiara della somma che s'intende offrire, in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra le due indicazioni sarà ritenuta valida quella espressa in lettere.
- c) esplicita dichiarazione di presa visione ed accettazione di tutte le condizioni cui l'asta e la successiva vendita vengono subordinate.
- d) ulteriore esplicita dichiarazione dell'offerente di essersi recato sul luogo e di aver visionato l'immobile cui si riferisce l'offerta.
- e) sottoscrizione dell'offerta in originale, con firma estesa e leggibile.

All'offerta deve essere allegata copia di un documento valido di identità del dichiarante.

La busta sigillata contenente l'offerta deve essere a sua volta racchiusa in un plico più grande contenente la seguente documentazione:

a) modulo di autocertificazione, reso ai sensi del D.P.R. 445/2000, con il quale l'offerente deve dichiarare di non essere interdetto, inabilitato, o fallito e che a suo carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati, nonché l'inesistenza, a suo carico, di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre. Se la dichiarazione viene fatta per conto di altra persona fisica o giuridica, deve essere allegata, in originale o copia autenticata, apposita procura notarile. Per le persone giuridiche la dichiarazione deve essere fatta dal legale rappresentante o da altro soggetto avente un titolo giuridico, allegando copia autentica del documento atto a dimostrare che è all'uopo giuridicamente abilitato.

b) Al modulo deve essere allegata copia di un documento valido di identità del dichiarante.

c) ricevuta del deposito per spese di cui al successivo art.8.

d) ricevuta del deposito cauzionale di cui al successivo comma7.

7.Per poter partecipare alla gara ogni offerente dovrà depositare, insieme all'offerta scritta incondizionata del prezzo in cifre ed in lettere, la prova dell'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria pari al 10% del valore posto a base della gara, nonché dell'avvenuto deposito di un ulteriore somma corrispondente al 10% del medesimo prezzo base, per fondo spese. I suddetti importi dovranno essere versati presso la Tesoreria del Comune di Ariccia, la quale rilascerà apposita quietanza, o mediante assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Ariccia. La cauzione è destinata a coprire la mancata sottoscrizione del contratto di acquisto per fatto del soggetto aggiudicatario.

8.Per l'osservanza del termine di partecipazione alla gara fa fede l'ora e la data di ricevimento della domanda presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Ariccia, da riportare, a cura del personale dell'Ufficio stesso, sul plico contenente l'offerta.

Trascorso tale termine non sarà valida alcuna altra domanda anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella già presentata.

9.La gara è presieduta dal Dirigente dell'Area competente.

10.L'apertura delle offerte avviene nel modo stabilito nel bando di gara.

11.L'aggiudicazione è fatta a favore dell'offerta più conveniente per il Comune;

12. Il prezzo di acquisto dovrà essere corrisposto secondo i termini e le modalità di pagamento previste nel bando di gara o nella lettera d'invito a presentare l'offerta di cui al successivo art.9.

13.Le operazioni di gara sono oggetto di specifico verbale.

14. La cauzione del soggetto aggiudicatario resterà vincolata fino alla stipula del contratto, mentre le cauzioni degli altri soggetti partecipanti alla gara saranno svincolate dopo l'aggiudicazione dell'alienazione.

15.La cauzione prodotta dal concorrente aggiudicatario sarà trattenuta dal Comune qualora il concorrente aggiudicatario rifiutasse di dare seguito al contratto di compravendita. Diversamente, avrà carattere di versamento in acconto.

ARTICOLO 9 BANDO DI GARA

1.L'asta pubblica viene indetta con determinazione del Dirigente dell'Area competente, con la quale approva il bando per l'alienazione del bene.

2.Il bando di gara deve contenere i seguenti requisiti minimi :

- descrizione, consistenza, individuazione catastale e destinazione urbanistica dei beni da alienare;
- il metodo di gara;
- il prezzo estimativo a base di gara e i termini per il pagamento;

- l'anno, il mese, il giorno e l'ora in cui si procede per le gare;
- i locali presso cui si effettueranno le gare;
- l'Ufficio presso il quale sono visionabili gli atti di gara ;
- l'ammontare della cauzione richiesta e la modalità di versamento nonché tutte le spese inerenti e conseguenti alla compravendita (spese di perizia di stima, spese d'asta, contratto, registrazione, ecc.) nessuna esclusa ed eccezzuata ;
- la possibilità di ammettere offerte per procura, Le procure devono essere formate per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Qualora le offerte vengano presentate in nome di più persone, queste si intendono solidamente obbligate;
- le modalità di espressione o di presentazione dell'offerta;
- le modalità di predisposizione della documentazione per la partecipazione alla gara e di inoltro della domanda;
- l'indicazione delle cause che comportano l'esclusione dalla gara;
- l'indicazione che il recapito dell'offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
- l'indicazione espressa di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- Norme generali – informazioni.

ARTICOLO 10 PUBBLICITA' DEI BANDI

1. I bandi di gara sono pubblicati :

- a) all'Albo Pretorio e affissi in numero adeguato in varie zone del Comune quando il valore del bene da alienare è inferiore o pari ad Euro 200.000,00;
- b) all'Albo Pretorio e per estratto su uno o più quotidiani a diffusione locale e/o regionale quando il valore del bene da alienare è superiore ad Euro 200.000,00;
- c) nel sito INTERNET del Comune.

2. Oltre a quanto sopra indicato possono essere utilizzati, a seconda del grado di interesse e/o della rilevanza economica del bene da alienare, anche altre forme di pubblicità quali : edizioni dei bollettini immobiliari, annunci in TV locali e/o nazionali, affissioni negli Albi di altri Comuni e/o di altri Enti Pubblici, comunicati ad associazioni di costruttori, ordini professionali, associazioni di categoria (commercianti, artigiani, ecc.) e sindacati.

3. Nel caso in cui il Bando di Gara riguardi due o più beni immobili da alienare, le modalità di pubblicazione di cui al predetto punto 1) fanno riferimento al valore di stima del singolo bene e non al valore complessivo dei beni da alienare.

ARTICOLO 11 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE GARE

1. Il Programma delle gare viene effettuato in base a specifiche indicazioni della Giunta Comunale nell'ambito del Piano esecutivo di gestione.

2. Nel caso di asta pubblica, questa deve svolgersi non prima del 15° (quindicesimo) giorno successivo alla pubblicazione del bando di gara.

3. Le gare si svolgono presso i locali del Comune specificati nel bando di gara e/o nella lettera d'invito, alla presenza della Commissione di Gara, di cui al successivo art.15.

4. Le gare sono pubbliche e chiunque può presenziare allo svolgimento delle operazioni.

5. Sulla base delle risultanze delle operazioni di gara, si procede all'aggiudicazione dell'alienazione con determinazione dirigenziale, fermo restando che la aggiudicazione è condizionata alla verifica della documentazione e delle dichiarazioni rese in sede di gara.

6. Se l'incanto non può compiersi e/o concludersi nello stesso giorno in cui è stato indetto, esso sarà aperto e/o completato nel primo giorno seguente non festivo.

ARTICOLO 12

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE

1. Costituiscono causa di esclusione dalle procedure di gara :

- le offerte per persone da nominare e le offerte presentate da soggetto non abilitato a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle norme legislative vigenti;
- le offerte espresse in modo condizionato;
- le offerte non contenute in busta chiusa e sigillata con ceralacca o nastro adesivo e le offerte non riportanti all'esterno del plico le indicazioni per l'individuazione dell'oggetto della gara;
- la mancata costituzione della cauzione e il deposito delle spese, ovvero la mancata presentazione del documento comprovante;
- le offerte non sottoscritte nei modi consentiti dalla normativa vigente;
- il ritardo della presentazione delle offerte a qualsiasi causa dovuta.

ARTICOLO 13 DESTINAZIONE URBANISTICA

1. L'Area Urbanistica mette a disposizione dell'Ufficio richiedente i Certificati di destinazione urbanistica degli immobili da alienare entro il più breve termine e, comunque, entro dieci giorni dalla richiesta.

ARTICOLO 14 OFFERTE

1. Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Sono, pertanto, immediatamente vincolanti per l'offerente, mentre ogni effetto giuridico obbligatorio nei confronti del Comune di Ariccia consegue all'aggiudicazione definitiva. Non è consentito ad un medesimo soggetto di presentare più offerte per la stessa gara.

2. Non sono ammesse offerte non presentate secondo le modalità stabilite dal bando, né offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.

3. L'aumento deve essere proposto con offerta minima in aumento rispetto al prezzo previsto a base d'asta, così come indicato nel bando di gara.

4. In caso di offerte di pari importo, si procede a richiedere formalmente ai soggetti che hanno presentato tali offerte, se tutti presenti alla seduta di gara, un'offerta migliorativa in busta chiusa.

5. Nel caso in cui i soggetti che hanno presentato offerte eguali non siano presenti o nessuno di essi voglia migliorare l'offerta, si procede ad estrazione a sorte.

ARTICOLO 15 COMMISSIONE DI GARA

1. La Commissione di gara è composta dal Dirigente dell'Area interessata con funzione di Presidente e da due Funzionari afferenti l'Area o Settore da lui stesso nominati. In caso di motivata indisponibilità di non più di un Dirigente, lo stesso potrà essere sostituito da un funzionario appartenente all'Area interessata. Svolgerà funzioni di Segretario un funzionario nominato dallo stesso Segretario Generale.

2. La Commissione di gara è un collegio perfetto, che agisce sempre alla presenza di tutti i componenti.

ARTICOLO 16 VERBALE

1. Dello svolgimento e dell'esito delle gare è redatto apposito verbale dal Segretario della Commissione.

2. Il verbale deve riportare l'ora, il giorno, il mese, l'anno, il luogo in cui si è dato corso all'effettuazione della gara, il nominativo dei componenti la Commissione, i nominativi dei partecipanti alla gara, le eventuali osservazioni in corso di gara, le offerte proposte, la migliore offerta.

3. Il verbale non tiene luogo di contratto. Il passaggio di proprietà del bene avviene pertanto, con la stipulazione del successivo contratto, a seguito dell'aggiudicazione definitiva.

4.Quando non siano pervenute offerte nei termini, oppure le offerte non siano accettabili per qualsiasi ragione, viene compilato il verbale attestante la diserzione della gara.

ARTICOLO 17 TRATTATIVA PRIVATA

1.E' ammessa la trattativa privata diretta anche con un solo soggetto, qualora la condizione giuridica e/o quella di fatto del bene o del diritto reale di godimento da alienare rendano non praticabile per il Comune il ricorso al sistema dell'asta pubblica, ovvero nei casi in cui l'alienazione del bene avvenga a favore di Enti Pubblici o di diritto pubblico.

2.La trattativa privata è, altresì, consentita qualora il valore di stima dell'immobile sia pari o inferiore a €. 100.000, nei seguenti casi :

a) nei casi in cui sia stata effettuata l'asta pubblica e la stessa sia stata dichiarata deserta, ovvero siano state presentate unicamente offerte irregolari o non valide. In tali ipotesi il prezzo indicato nella perizia di stima potrà essere diminuito nel corso delle trattative fino ad un massimo del 20% ;

b) nei casi in cui il bene da alienare sia costituito da aree e/o relitti che non rivestano alcun interesse per il Comune, e queste siano intercluse e/o raggiungibili attraverso la proprietà di un solo confinante. Qualora siano interessati più soggetti confinanti, si ricorre alla trattativa privata tra i medesimi;

c) nei casi in cui l'interesse all'acquisto del bene sia circoscritto ad un unico proprietario confinante ed il valore del bene non sia superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00);

d) quando il soggetto, titolare di un contratto di locazione o di concessione ovvero in qualità di proprietario superficario o di qualsivoglia diritto reale di godimento è interessato all'acquisto del bene o alla trasformazione del diritto di superficie in proprietà;

e) quando l'alienazione avviene a seguito di un accordo transattivo a definizione di una vertenza giudiziaria ed il bene da alienare sia in rapporto con la vertenza stessa ;

f) quando per la natura, la morfologia, l'ubicazione o le dimensioni del bene vi sia un solo soggetto cui l'acquisto può interessare ;

g) quando il Comune può ottenere la proprietà di un bene di terzi o la costituzione di particolari servitù, attraverso la permuta con un bene immobile comunale, senza dover ricorrere alla procedura espropriativa, fermo in ogni caso il disposto di cui al successivo art.18;

h) qualora trattasi di beni a bassa redditività e/o con gestioni particolarmente onerose,

i) a favore di soggetti privati che ne assicurino la destinazione ad iniziative di pubblico interesse o di notevole rilevanza sociale.

3.I beni immobili oggetto di vendita mediante trattativa privata diretta non sono soggetti alle forme di pubblicità di cui al precedente art.9.

ARTICOLO 18 PERMUTA

1.Con deliberazione del Consiglio Comunale l'Amministrazione è autorizzata, quando concorrano speciali circostanze di convenienza o di utilità generale ovvero di pubblico interesse a permutare a trattativa privata, con enti pubblici e privati, beni immobili patrimoniali disponibili.

2.In siffatta ipotesi, devono essere evidenziati i motivi particolari ed eccezionali che sono alla base della scelta ed, in particolare, l'interesse prevalente che giustifica l'acquisizione da parte dell'Amministrazione del bene di proprietà altrui ed il carattere recessivo del bene pubblico destinato ad essere trasferito ad altri.

3.La permuta degli immobili non potrà avvenire con conguaglio in denaro.

4.In ogni caso, la vendita dei beni deve essere preceduta da apposita stima redatta ai sensi nei primi 3 commi dell'art.4 del presente regolamento.

ARTICOLO 19 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CONGIUNTAMENTE ALL'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI

Nell'ambito delle procedure di appalto per l'esecuzione di lavori pubblici, il bando di gara può prevedere il trasferimento diretto all'appaltatore di beni immobili in sostituzione parziale o totale delle somme di

denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto. Si applicano gli artt.126, 127, 3, 53 e 55 del D. Lgs. 12/04/2066, n.163 e successive modifiche nonché l'art.111 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

ARTICOLO 20 STIPULA DEL CONTRATTO

- 1.La vendita viene perfezionata con contratto, con le forme e modalità previste dalla Legge.
 - 2.Le vendite vengono stipulate, salvo diversa determinazione, a corpo e non a misura.
 - 3.La parte acquirente viene immessa nel possesso legale del bene alienato, a tutti gli effetti, dalla data di stipulazione del contratto di compravendita.
 - 4.Il contratto di compravendita dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dalla comunicazione e/o notificazione dell'avvenuta aggiudicazione.
 - 5.Il deposito cauzionale di cui al precedente art.8, versato dall'aggiudicatario, viene trattenuto dall'Amministrazione Comunale come versamento in acconto.
- L'aggiudicatario deve effettuare il versamento della differenza tra l'importo di aggiudicazione e la sopradetta cauzione, entro il termine indicato nell'apposita comunicazione dell'Amministrazione Comunale, pena l'incameramento del deposito cauzionale di cui all'art.8 e salvo il risarcimento danni a favore dell'Amministrazione medesima.
- Dopo l'avvenuto versamento del complessivo importo di aggiudicazione sarà possibile stipulare il contratto di compravendita. Tutte le spese per la stipulazione, registrazione e trascrizione dell'atto di vendita ed ogni altro onere inerente, quale ad esempio note tecniche, frazionamenti catastali ove necessario e quant'altro, sono a carico dell'acquirente che, allo scopo, può individuare un tecnico ed un notaio di sua fiducia.
- L'acquirente viene immesso nel possesso legale del bene alienato a partire dalla data di stipulazione del contratto, subentrando in tutti i diritti e gli obblighi del Comune.
- L'acquirente dovrà mantenere gli eventuali contratti di locazione in essere al momento della vendita che non possono essere rescissi.

ARTICOLO 21 PREZZO

- 1.L'acquirente deve pagare il prezzo di vendita, come risultante dagli esiti della gara o della trattativa privata, nonché le spese di cui al precedente art. 17, prima o comunque all'atto della stipula del contratto.
 - 2.In caso di alienazioni di immobili per i quali non è individuabile un sicuro mercato di riferimento o in caso di immobili di scarsa appetibilità per i quali sia preventivabile una difficile alienazione o la possibilità di una gara deserta, previo inserimento nel bando di gara ed in ragione del prezzo e della peculiarità dell'immobile da alienare, può essere prevista un vendita dilazionando il pagamento di anni dieci, con versamento minimo di un anticipo pari al 50% dell'intero prezzo da versarsi al momento della stipula del contratto ed il restante 50% (cinquanta per cento) del complessivo prezzo di aggiudicazione, garantita mediante adeguate ed idonee garanzie da stabilire in sede di approvazione del bando di gara, alle seguenti condizioni :
- a) per importi fino da Euro 20.000,00 (ventimila/00) ad Euro .000,00 (cinquantamila/00) la dilazione di pagamento non potrà superare i 6 (sei) mesi;
 - b) nel caso di importi tra Euro 50.001,00 (cinquantamilauno/00) e Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) la dilazione di pagamento non potrà superare i 12 (dodici) mesi;
 - c) nel caso di importi tra Euro 500.001,00 (cinquecentomilauno/00) ed Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) la dilazione di pagamento non potrà superare i 18 (diciotto) mesi;
 - c) nel caso di importi superiori ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) la dilazione di pagamento non potrà superare i 30 (trenta) mesi.
- In tutti i casi, sugli importi dilazionati é dovuto un interesse in misura pari all'interesse legale calcolato su base giornaliera.
- Sull'immobile al quale è stato concesso pagamento dilazionato verrà iscritta ipoteca legale a cura del conservatore dei pubblici registri e con spese a carico della parte acquirente.

ARTICOLO 22

RISERVA DI AGGIUDICAZIONE

1.L'Amministrazione Comunale, con provvedimento motivato, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, senza che i concorrenti abbiano nulla da pretendere.

ARTICOLO 23 PRELAZIONE

1.Il competente settore accerta prima dell'avvio della procedura di alienazione se il bene può essere oggetto di diritti di prelazione; tale circostanza dovrà risultare nel bando o nell'avviso pubblico e comunque portata a conoscenza dei possibili acquirenti nel caso di trattativa privata diretta.

2.L'esercizio della prelazione sarà consentito al titolare del diritto sulla base della migliore offerta comunque avanzata all'Amministrazione Comunale ed alle medesime condizioni, nel termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione, da parte del dirigente competente, della proposta contrattuale nei termini sopraindicati e contenente ogni informazione utile per l'interessato.

3.Il titolare del diritto di prelazione non può proporre modificazioni ne' integrazioni all'offerta.

4.Scaduto il termine perentorio, se non e' pervenuta alcuna accettazione, decade ogni diritto di prelazione sul bene e pertanto il settore procede con gli adempimenti conseguenti.

ARTICOLO 24 NORME FINALI E TRANSITORIE

1.In caso di alienazione di beni immobili vincolati da leggi speciali, realizzati con contributi statali o finanziati con mutui, prima di esperire il procedimento di vendita è necessario completare le formalità liberatorie dei vincoli.

2.Nel caso di alienazione di fondi rustici nonché di immobili locati, i frutti pendenti, i canoni e le pigioni sono in diritto dell'acquirente a far data dall'aggiudicazione, sempre a condizione che sia stato pagato il 60% (sessanta) del valore pattuito.

3.Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento a titolo generale, si fa riferimento agli specifici Bandi di Gara e alla legislazione in vigore.

ARTICOLO 25 ENTRATA IN VIGORE

1.Il presente Regolamento entra in vigore a far tempo dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

2.Il presente Regolamento verrà adeguato alle forme di pubblicità legale che saranno individuate nel Regolamento Governativo di cui alla legge n.340 del 24/11/2000 articolo 31 comma 3 e 4.